



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 28/20 DEL 9.6.2015**

---

**Oggetto: Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti. Adeguamento della Delib.G.R. n. 52/10 del 10 dicembre 2013 al D.M. Sanità 22 luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni ed alla Delib.G.R. n. 19/6 del 28 aprile 1998.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta che l'art. 8, comma 5 e 7, del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, prevede, tra l'altro, che le Aziende Sanitarie Locali assicurino ai cittadini le prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio, contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi di programmazione, avvalendosi dei propri servizi, delle aziende ospedaliere, delle istituzioni sanitarie pubbliche o private e dei singoli professionisti.

L'Assessore segnala che nell'allegato 1 del D.M. Sanità del 22 luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, sono elencate le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché le relative tariffe.

L'Assessore precisa che nel medesimo D.M. sono individuate le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio che, a tutela della garanzia dei pazienti, sono soggette a specifiche condizioni di erogabilità; in particolare evidenzia che nel citato allegato 1 sono contrassegnate con la lettera "H" le prestazioni erogabili solo presso ambulatori protetti, ovvero presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero.

L'Assessore riferisce che con la Delib.G.R. n. 19/6 del 28 aprile 1998 è stato approvato il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale con l'individuazione, tra l'altro, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, contrassegnate con la lettera "H", che, a tutela della garanzia dei pazienti, sono soggette a specifiche condizioni di erogabilità, e conseguentemente possono essere erogate solo



presso ambulatori protetti, ovvero presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero.

L'Assessore riferisce, inoltre, che nell'allegato alla Delib.G.R. n. 52/10 del 10 dicembre 2013 è stato individuato l'elenco delle prestazioni effettuabili dai laboratori di base, di base con sezioni specializzate e dai laboratori specializzati, prevedendo erroneamente la possibilità di erogare nei medesimi laboratori le prestazioni "90.64.4 FENOTIPO Rh", "90.65.3 GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D)" e "90.65.4 GRUPPO SANGUIGNO ABO/Rh ( II° controllo )" indicate nella Delib.G.R. n. 19/6 del 28 aprile 1998 con la lettera "H", erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti.

L'Assessore fa presente che nell'allegato alla Delib.G.R. n. 52/10 del 10 dicembre 2013, a tutela della garanzia dei pazienti, sono state individuate delle prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti, anche se il D.M. Sanità del 22 luglio 1996 e la Delib.G.R. n. 19/6 del 28 aprile 1998 prevedono la possibilità che gli stessi possano essere effettuati anche dai laboratori di base, di base con sezioni specializzate e dai laboratori specializzati.

L'Assessore osserva, alla luce di quanto sopra riportato, che si rende necessario provvedere alla modifica del documento allegato della Delib.G.R. n. 52/10 del 10 dicembre 2013, con l'adeguamento dei codici prestazionali alla Delib.G.R. n. 19/6 del 28 aprile 1998, prevedendo, per le motivazioni indicate in premessa, a tutela della garanzia dei pazienti, che le prestazioni "90.64.4 FENOTIPO Rh", "90.65.3 GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D)" e "90.65.4 GRUPPO SANGUIGNO ABO/Rh ( II° controllo )", indicate nell'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 19/6 del 28 aprile 1998 con la lettera H, possono essere erogate esclusivamente in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti, e, pertanto non possono essere erogate anche dai laboratori di base, di base con settori specializzati, salvo per le prestazioni che, previa stipula di apposita convenzione, possono essere trasferite in regime di service presso altre strutture ambulatoriali ospedaliere o protette in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa nonché autorizzate all'esercizio ed accreditate in regime istituzionale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

- di approvare le seguenti modifiche al documento allegato alla Delib.G.R. n. 52/10 del 10 dicembre 2013, relativo alla definizione delle prestazioni erogabili dai laboratori di base, di



base con settori specializzati, prevedendo, per le motivazioni indicate in premessa, a tutela della garanzia dei pazienti, che le prestazioni “90.64.4 FENOTIPO Rh”, “90.65.3 GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D)” e “90.65.4 GRUPPO SANGUIGNO ABO/Rh ( II° controllo )”, possono essere erogate esclusivamente in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti, e, pertanto non possono essere erogate anche dai laboratori di base, di base con settori specializzati e dai laboratori specializzati, salvo per le prestazioni che, previa stipula di apposita convenzione, possono essere trasferite in regime di service presso altre strutture ambulatoriali ospedaliere o protette in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa nonché autorizzate all’esercizio ed accreditate in regime istituzionale;

- di dare mandato al competente Servizio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per la verifica della completa attuazione delle modifiche apportate all’allegato alla deliberazione Delib.G.R. n. 52/10 del 10 dicembre 2013 e l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza finalizzati al rispetto di quanto sopra deliberato;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru